

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 6

mercoledì, 10 febbraio 2010

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). *pag. 3*

Testo coordinato della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). *" 17*

LEGGI REGIONALI 3 febbraio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezio-

ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). *" 49*

Testo coordinato della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). *" 51*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 27 gennaio 2010, n. 69

Ordine del giorno collegato alla legge regionale 3 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). *" 55*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994
- Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/1994
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/1994
- Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 3/1994
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 3/1994
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 3/1994
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 3/1994
- Art. 11 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 3/1994
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 3/1994
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 3/1994
- Art. 15 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 16 - Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 3/1994
- Art. 17 - Inserimento dell'articolo 13 quater nella l.r. 3/1994
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/1994
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/1994
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/1994
- Art. 21 - Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/1994
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/1994
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 3/1994
- Art. 25 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994
- Art. 26 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994
- Art. 27 - Modifiche all'articolo 26 della l.r. 3/1994
- Art. 28 - Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994
- Art. 29 - Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 30 - Inserimento dell'articolo 28 ter nella l.r. 3/1994
- Art. 31 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 3/1994
- Art. 32 - Modifiche all'articolo 30 della l.r. 3/1994
- Art. 33 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994
- Art. 34 - Modifiche dell'articolo 33 della l.r. 3/1994

- Art. 35 - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994
- Art. 36 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994
- Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994
- Art. 38 - Inserimento dell'articolo 37 ter nella l.r. 3/1994
- Art. 39 - Inserimento dell'articolo 37 quater nella l.r. 3/1994
- Art. 40 - Inserimento dell'articolo 37 quinquies nella l.r. 3/1994
- Art. 41 - Abrogazione del titolo VI della l.r. 3/1994
- Art. 42 - Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994
- Art. 43 - Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994
- Art. 44 - Modifiche all'articolo 63 della l.r. 3/1994
- Art. 45 - Inserimento dell'articolo 63 bis nella l.r. 3/1994
- Art. 46 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento di programmazione unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) regionale nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie (articolo 2 della l.r. 1/2006). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore faunistico venatorio al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della fauna e della caccia all'interno del PAR;

2. La previsione della programmazione faunistica e venatoria in una specifica sezione del PAR comporta la necessità rivedere il contenuto della normativa di riferimento. Nella vigente normativa infatti, il piano faunistico venatorio regionale reca contenuti di pianificazione territoriale finalizzati alla realizzazione della destinazione differenziata della superficie agricola forestale a fini faunistici e venatori che, fermo restando il rispetto della normativa regionale e degli atti di programmazione

territoriale ed ambientale nazionali, regionali e locali, sono parte integrante dei soli piani faunistici venatori provinciali;

3. È importante definire le competenze della Regione, delle province e degli ambiti territoriali di caccia (ATC) nella gestione della fauna e del territorio al fine di dare certezza sulle competenze e sulle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di settore;

4. Per sollecitare un maggiore e costruttivo apporto degli esponenti delle associazioni di categoria e rappresentanti degli enti e degli organismi coinvolti nelle attività di settore, si prevede la costituzione di un organo tecnico di consultazione sulla caccia;

5. L'attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi all'utilizzazione del territorio a fini faunistici, alla gestione della fauna e all'attività venatoria deve essere potenziata, organizzata e resa verificabile da parte delle associazioni di categoria e della collettività. Si tratta inoltre di informazioni preziose per una programmazione consapevole da parte degli enti competenti. Per questo motivo viene costituito l'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria;

6. La grossa fauna ungulata ha assunto negli ultimi anni densità eccessive e non più sostenibili dal territorio regionale in ragione del forte impatto di queste specie sull'ambiente, sulle altre specie di fauna selvatica e sull'attività antropica presente sul territorio. I dati in nostro possesso dimostrano infatti un sensibile incremento dei danni alle produzioni agricole e ai boschi nonché una crescita notevole degli incidenti stradali dovuti all'impatto con questi animali. Le popolazioni di cinghiale, capriolo, daino, cervo e mufone devono necessariamente essere gestite in modo rinnovato con gli strumenti oggi disponibili, ma anche con strategie nuove e più efficaci come quelle previste nella presente legge. Si rende quindi necessario integrare il testo della legge con riferimenti specifici alla gestione di queste particolari specie di fauna selvatica di cui nel 1994 non si era tenuto conto in quanto specie marginali, poco diffuse e di scarso interesse venatorio. A tal fine vengono inseriti in legge il principio della gestione della fauna su tutto il territorio regionale, l'indicazione dei criteri per la definizione delle densità sostenibili, specifici strumenti di controllo per la tutela delle produzioni agricole, la revisione delle attuali procedure propedeutiche all'attività di controllo della fauna, criteri omogenei per la accertamento dei danni all'agricoltura;

7. La complessità della normativa vigente in materia di fauna e esercizio venatorio e la sua necessaria implicazione con regole esistenti in altri settori impone l'assegnazione delle funzioni di vigilanza a personale preparato e aggiornato su tutte le leggi e i provvedimenti di riferimento. L'intenzione di incrementare la professionalità degli addetti e l'esigenza di garantire un controllo più capillare e informato sul territorio agricolo forestale regionale hanno portato ad una revisione delle regole inerenti l'esercizio della vigilanza venatoria;

8. L'applicazione effettuata in questi anni della disposizione per l'autorizzazione del prelievo in deroga ha evidenziato la necessità di definire con legge una procedura più puntuale;

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/1994

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è abrogato.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis
Cultura della sicurezza

1. La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l'uso delle armi ed altri mezzi nell'esercizio venatorio.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare l'equilibrio faunistico e la biodiversità.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/1994

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 3/1994 sono abrogati.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 6 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
Pianificazione faunistico-venatoria

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.

2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Le province, nel rispetto della normativa regionale, realizzano la pianificazione faunistico venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio.

4. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le province articolano il proprio territorio per comprensori omogenei al cui interno individuano gli istituti e le strutture faunistico venatorie, di cui al titolo IV, necessari alla massima valorizzazione del territorio.

5. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.

6. Nelle percentuali di cui al comma 5, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l'attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio provinciale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all'articolo 25.

7. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.

8. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all' articolo 6 bis, comma 4, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di province diverse purché siano garantite forme di gestione unitaria.

9. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale delle province sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.”

Art. 6

Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis Comprensorio

1. Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione ed è individuato nel piano faunistico venatorio provinciale.

2. Il comprensorio ha dimensioni sub-provinciali fatti salvi i casi in cui il territorio agro-silvo-pastorale in una provincia sia particolarmente ridotto.

3. Il comprensorio può comprendere aree omogenee di due o più province contigue, ma non può comprendere solo una parte del territorio di un comune.

4. All'interno del comprensorio le province individuano:

- a) le zone e le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le aziende faunistico venatorie;
- f) le aziende agriturismo venatorie;
- g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
- h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- i) le aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole;
- j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
- k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).”.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 Programmazione regionale

1. Nel piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione delle fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali

di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi.

2. Nel PAR sono previste risorse per la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio, per l'incremento della fauna e per il ripristino degli equilibri naturali anche in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:

a) nella misura del 10 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;

b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 65,5 per cento a favore delle province per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati e per la realizzazione di progetti di cui al comma 2. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato ad interventi sul territorio a caccia programmata che devono essere realizzati attraverso gli ATC;

e) nella misura del 2,5 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali. Il 15 per cento di tali risorse è ripartito in parti uguali fra le associazioni;

f) nella misura del 13 per cento per iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna e per l'espletamento dei compiti propri della Regione.

4. Per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all'interno del PAR sistemi di premialità e sanzionatori.

5. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse rimosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio di cui alla legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), alla legge 2 dicembre 1993, n. 90 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e allegate tariffe.”.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 8 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Piani faunistico venatori provinciali

1. Le province, nel rispetto del PAR e degli atti di pianificazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i comuni, le comunità montane e gli ATC, entro centottanta giorni dall'approvazione del PAR, approvano il piano faunistico venatorio provinciale e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale che procede a verificarne la rispondenza con gli obiettivi del PAR. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza del piano faunistico venatorio provinciale con gli obiettivi del PAR la provincia interessata deve adeguarsi entro il termine di sessanta giorni.

2. In caso di mancata approvazione del piano faunistico venatorio o di mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1, la provincia è esclusa dalla ripartizione delle risorse regionali e la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

3. Il piano faunistico venatorio provinciale ha validità corrispondente a quella del PAR.

4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le strategie di intervento e le risorse necessarie.

5. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 9 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Piano annuale di gestione

1. Le province, entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR, approvano il piano annuale di gestione e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza con i contenuti della suddetta deliberazione regionale la provincia deve adeguarsi entro trenta giorni.

2. La mancata approvazione del piano annuale di gestione o il suo mancato adeguamento entro i termini

di cui al comma 1 esclude la provincia dalla ripartizione delle risorse regionali.

3. Il piano annuale specifica gli obiettivi e gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, individua i soggetti attuatori e le risorse necessarie. Il piano annuale di gestione dà atto dell'avvenuta trasmissione, anche in via informatica, dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.

4. Le province presentano, unitamente al piano annuale di cui al comma 1, il piano per la gestione degli ungulati e una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori, sulle attività svolte ai sensi dell'articolo 28 bis, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati può comportare una riduzione del trasferimento delle risorse assegnate.

6. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del PAR, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione.”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 10 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.

2. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioramenti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento.

4. L'Osservatorio assicura l'elaborazione e la diffu-

sione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.

5. La raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.”.

Art. 11

Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

Commissione consultiva regionale

1. E' istituita la Commissione consultiva regionale, organo di consultazione della Giunta regionale.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in ordine:

- a) alla normativa in materia di gestione faunistica del territorio e attività venatoria;
- b) alle iniziative di programmazione faunistico venatoria;
- c) al programma annuale delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 10;
- d) agli ulteriori argomenti proposti dal presidente.

3. La Commissione è composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, da un rappresentante designato dall'Unione delle province italiane (UPI) Toscana e da un rappresentante degli ATC.

4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 3.

5. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per l'amministrazione regionale.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Gli ambiti territoriali di caccia

1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata.

2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.

3. I confini territoriali e la denominazione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio provinciale.

4. Nel caso di ATC interessanti il territorio di due o più province contigue, anche appartenenti a regioni confinanti, l'individuazione e la denominazione deve essere preceduta da apposito accordo tra gli enti interessati.

5. La gestione degli ATC è affidata ad appositi comitati di gestione i cui compiti, finalizzati al perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale, sono definiti all'articolo 12.

6. Il comitato di gestione è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.

7. I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla provincia.

8. I componenti del comitato di gestione di cui al comma 4, sono nominati dalla provincia maggiormente interessata territorialmente che provvede anche alla gestione.

9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

10. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26.

11. Con regolamento regionale sono indicati criteri per l'individuazione e il funzionamento degli ATC e per la nomina dei comitati di gestione.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 12 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Attività dell'ATC

1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale l'ATC svolge le seguenti attività:

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'articolo 23;

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;

g) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel PAR, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;

i) propone alla provincia l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;

l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.

2. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettere

b), e) e g), l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

3. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun ATC predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento provinciale. La provincia provvede a finanziare i predetti progetti. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'amministrazione.”.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 13 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Controllo sostitutivo

1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui all'articolo 12, la provincia diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la provincia provvede direttamente.”.

Art. 15

Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art.13 bis

Indice di densità venatoria

1. Il regolamento regionale determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all'articolo 14, comma 3, della l. 157/1992.”.

Art. 16

Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 13 ter

Accesso agli ATC

1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all'articolo 13 bis.

2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC

denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

3. L'ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate alla provincia e alla competente struttura della Giunta regionale.

4. I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ATC decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.

6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.

7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 17

Inserimento dell'articolo 13 quater nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 13 quater

Coordinamento degli ATC

1. Al fine di armonizzare l'attività degli ATC su tutto il territorio regionale e per garantire la piena funzionalità dei comitati di gestione, la competente struttura della Giunta regionale convoca periodicamente i presidenti degli ATC e un rappresentante dell'UPI.”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“1. La provincia provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto del regolamento regionale.”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: "in attuazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9" sono soppresse.

2. Il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"6. La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione che deve essere pubblicata mediante affissione all'albo pretorio della provincia e dei comuni territorialmente interessati e notificata alle aziende agricole presenti sul territorio. Le medesime procedure si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare."

3. Al comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: "di cui all'art. 9, 4° comma, lett.e)" sono sostituite dalle seguenti: "contenute nel regolamento regionale".

4. Al comma 8 dell'articolo 15 della l.r. 3/1994 la parola: "Regione" è sostituita dalla seguente "provincia".

Art. 20

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 3/1994

1. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 21

Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis
Zone di rispetto venatorio

1. La provincia, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l'attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

2. Nelle zone di rispetto venatorio la provincia può consentire la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione e da appostamento.

3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all'articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.

4. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'articolo 26, che recano la scritta "Zona di rispetto venatorio - divieto di caccia". La segnaletica di cui sopra è integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso alla zona di rispetto venatorio.

5. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all'articolo 15, commi 6, 7 e 8, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni."

Art. 22

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"2. La provincia rilascia le autorizzazioni relative all'istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

"2 bis. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie."

3. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"8. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale."

Art. 23

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto

delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l'istituzione di aziende faunistico venatorie.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “territorio circostante.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“3. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e val-live, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“8. Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalle province. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.”.

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“8 bis. La provincia può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.”.

7. Al comma 10 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 le parole: “predisposti con le modalità e ai sensi dei criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7” sono soppresse.

8. Dopo il comma 11 dell'articolo 20 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“11 bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.”.

Art. 24

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto

delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda agriturismo-venatoria è di 100 ettari.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 è abrogato.

4. Il comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“7. Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.”.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“7 bis. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell'anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.”.

6. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“8. La provincia, previa intesa con il titolare dell'autorizzazione e con l'ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.”.

7. Al comma 10 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 le parole: “predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7” sono soppresse.

8. Il comma 12 dell'articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“12. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agriturismo-venatorie.”.

Art. 25

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 le parole: “ai sensi del precedente art. 9,” sono sostituite dalla seguente: “provinciale”.

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 le

parole: “tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7” sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“5 bis. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti”.

4. Al comma 7 bis dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “pernice rossa” sono aggiunte le seguenti: “anatra germanata”.

5. Il comma 7 ter dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“7 ter. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agriturismo-venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso.”.

6. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“7 quater. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis, l'abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agriturismo-venatorie all'interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.”.

7. Dopo il comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 3/1994 è aggiunta il seguente:

“9 bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.”.

Art. 26

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 3/1994

1. Al comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “all'art. 9 comma 4 lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6, comma 5”.

2. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare alla provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale.”.

3. Al comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera g)” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento regionale.”.

4. Al comma 9 dell'articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “dell'art. 9 comma 4 lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 6, comma 5.”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica.”.

Art. 28

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 3/1994

1. Al comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: “previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente” sono soppresse.

2. Al comma 10 dell'articolo, 28 della l.r. 3/1994 le parole: “e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli” sono sostituite dalle seguenti: “e l'elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla provincia.”.

3. Al comma 11 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “non è consentito.” sono aggiunte le seguenti: “Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della provincia, di cui si specifica l'indirizzo nel calendario venatorio provinciale.”.

Art. 29

Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 28 bis

Gestione faunistico venatoria degli ungulati

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi

indicati nel piano faunistico venatorio provinciale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge le province determinano le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni cento ettari.

3. Le province adottano piani di gestione e prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2, entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole le province adottano forme di gestione non conservative delle specie. Le province predispongono programmi di gestione e di controllo avvalendosi, per la loro attuazione, dei proprietari e conduttori dei fondi ovvero dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell'articolo 37.

5. Durante la stagione venatoria, nelle aree di cui all'articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) le province adottano piani di cattura o di abbattimento degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.

6. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 49/1995, l'ente gestore adotta piani di gestione degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la provincia interviene ai sensi dell'articolo 37.

7. Qualora le forme ordinarie di gestione degli ungulati non consentano di raggiungere o di mantenere le densità sostenibili di cui al comma 2, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi, le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale.

8. In caso di mancato esercizio da parte di una provincia delle funzioni di cui al comma 7, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui alla l.r. 53/2001.

9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo

degli altri ungulati, i criteri per l'abilitazione dei cacciatori all'esercizio della caccia agli ungulati e le modalità di accertamento dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 8.”.

Art. 30

Inserimento dell'articolo 28 ter nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 28 ter

Indennizzo dei danni causati dagli ungulati

1. Ai responsabili delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 49/1995 ovvero di tutte le strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla provincia, lo stesso ente può imputare l'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.”.

Art. 31

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“2. La commissione di cui al comma 1, ha sede presso la provincia che la nomina e rimane in carica per quattro anni.”.

2. Alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “pronto soccorso” sono aggiunte le seguenti: “e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio”.

3. Il comma 12 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“12. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio e dell'esame di abilitazione alla caccia di selezione.”.

4. Dopo il comma 12 dell'articolo 29 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“12 bis. Le province garantiscono almeno una sessione d'esame all'anno per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e dell'abilitazione alla caccia di selezione. Le province garantiscono altresì una volta all'anno la possibilità di perseguire le altre abilitazioni venatorie previste dalla normativa vigente.”.

Art. 32

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 3/1994

1. I commi 9, 11 e 12 dell'articolo 30 della l.r. 3/1994 sono abrogati.

Art. 33

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;”.

2. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37, purché autorizzati dalla provincia; “.

Art. 34

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 3/1994

1. Al comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 3/1994 le parole: “, e comunque a distanza inferiore a m. 300 da aree innestate.” sono soppresse.

Art. 35

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“6 bis. I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del comma 6, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell'autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”.

Art. 36

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, le province utilizzano i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall'ISPRA.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“3. Spetta alle province, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, motivare e autorizzare piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalle province con la presenza diretta di un'agente di vigilanza di cui all'articolo 51 e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani le province possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“4 bis. Sono abilitati all'abbattimento delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), tortora orientale dal collare (*Streptopelia decaocto*) e piccione di città (*Columba livia* forma domestica), qualora autorizzato dalla provincia per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla provincia.”.

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“4 ter. I cacciatori che hanno superato l'esame per l'abilitazione alla caccia di selezione e i cacciatori di cinghiale iscritti nei registri provinciali sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento. Le abilitazioni rilasciate dalle province ai sensi del comma 4, sono valide su tutto il territorio regionale.”.

5. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“4 quater. La provincia per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali.”.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“6 bis. Le province possono predisporre piani di controllo del piccione di città (*Columba livia* forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole.”.

7. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'in-

tervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).”.

Art. 37

Sostituzione dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994

1. L'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“Art. 37 bis

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 79/409/CEE

1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1 della dir. 79/409/CEE, in conformità all'articolo 19 bis della l. 157/1992.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.”.

Art. 38

Inserimento dell'articolo 37 ter nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 37 ter

Procedure per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l'ISPRA oppure, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

2. L'ISPRA oppure, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono realizzate.

3. La deliberazione della Giunta regionale di appli-

cazione delle deroghe si applica per periodi determinati e deve indicare:

- a) le specie oggetto del regime di deroga;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l'esercizio della deroga;
- d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
- e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d'intesa con gli ATC;
- f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
- g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell'esercizio della deroga.

4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.”.

Art. 39

Inserimento dell'articolo 37 quater nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 37 quater

Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE previa richiesta delle province interessate.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le province interessate, con proprio atto, inviano alla competente struttura della Giunta regionale le eventuali richieste.

3. La richiesta di cui al comma 2, deve contenere:

- a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
- b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessario procedere ad un prelievo in deroga;
- c) l'indicazione precisa delle zone e dei periodi in cui effettuare il prelievo in deroga.

4. Nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle coltivazioni agricole devono essere specificate:

- a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati l'anno precedente;
- b) la localizzazione dei danni;
- c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
- d) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.

5. La Giunta regionale, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, provvede ad approvare la deliberazione di cui all'articolo 37 ter.”.

Art. 40

Inserimento dell'articolo 37 quinquies nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 37 quinquies

Condizioni e limitazioni per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE

1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verificano, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

3. I prelievi effettuati in applicazione dei provvedimenti di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori consegnati dai cacciatori.”.

Art. 41

Abrogazione del titolo VI della l.r. 3/1994

1. Il titolo VI della l.r. 3/1994 è abrogato.

Art. 42

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle comunità montane;”

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“f) le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo

52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) purché in possesso dell'attestato di cui all'articolo 52;”.

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “pubblica sicurezza” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.”.

4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 è abrogata.

5. Il comma 4 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“4. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).”.

Art. 43

Modifiche all'articolo 52 della l.r. 3/1994

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali tre designati dalla provincia, di cui uno con funzioni di presidente, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.”.

Art. 44

Modifiche all'articolo 63 della l.r. 3/1994

1. Al comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 3/1994 le parole: “, nel rispetto delle disposizioni del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9” sono soppresse.

Art. 45

Inserimento dell'articolo 63 bis nella l.r. 3/1994

1. Dopo l'articolo 63 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“Art. 63 bis
Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel PAR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Agli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 10,

stimati in euro 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti" del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.".

Art. 46

Norma transitoria

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è modificato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, cessano di avere applicazione le norme della deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 1994, n. 292 (Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria).

3. Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del titolo VI della l.r. 3/1994, restano in vigore fino all'approvazione del piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 7 della medesima legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 3 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 settembre 2009, n. 374

Proponente:

Presidente Claudio Martini

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 21 gennaio 2010

Approvata in data 27 gennaio 2010

Divenuta legge regionale 4/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 gennaio 1994, n. 4 bis, coordinato con:

- legge regionale 4 agosto 1997, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di attività venatoria), pubblicata sul Bollettino ufficiale 9 agosto 1997, n. 31;

- legge regionale 12 febbraio 1999, n. 7 (Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Modifiche ed integrazioni), pubblicata sul Bollettino ufficiale 22 febbraio 1999, n. 5;

- legge regionale 29 luglio 1999, n. 43 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 6 agosto 1999, n. 25;

- legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 19 giugno 2002, n. 13;

- legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 4 marzo 2005, n. 18;

- legge regionale 25 luglio 2005, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio' " e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 3 agosto 2005, n. 31;

- legge regionale 4 aprile 2007, n. 19 (Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 11 aprile 2007, n. 8;

- legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 luglio 2007, n. 22;

- legge regionale 28 aprile 2008, n. 18 (Modifica

della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 maggio 2008, n. 13;

- legge regionale 9 aprile 2009, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 20 aprile 2009, n. 13;

- legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al febbraio 2010.

Testo coordinato della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

SOMMARIO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 1 bis - Cultura della sicurezza
- Art. 2 - Principi generali

Titolo II

RIPARTIZIONI DELLE COMPETENZE

- Art. 3 - Attribuzioni delle competenze
- Art. 4 - Funzioni regionali
- Art. 5 - Funzioni provinciali

Titolo III

PROGRAMMAZIONE

- Art. 6 - Pianificazione faunistico venatoria

- Art. 6 bis - Comprensorio
- Art. 7 - Programmazione regionale
- Art. 8 - Piani faunistico venatori provinciali
- Art. 9 - Piano annuale di gestione
- Art. 10 - Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria
- Art. 10 bis - Commissione consultiva regionale

Titolo IV

DESTINAZIONI DEL TERRITORIO

- Art. 11 - Gli ambiti territoriali di caccia
- Art. 12 - Attività dell’ATC
- Art. 13 - Controllo sostitutivo
- Art. 13 bis - Indice di densità venatoria
- Art. 13 ter - Accesso agli ATC
- Art. 13 quater - Coordinamento degli ATC
- Art. 14 - Zone di protezione
- Art. 15 - Oasi di protezione
- Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura
- Art. 17 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
- Art. 17 bis - Zone di rispetto venatorio
- Art. 18 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
- Art. 19 - Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica
- Art. 20 - Aziende faunistico venatorie
- Art. 21 - Aziende agrituristico venatorie
- Art. 22 - Revoca di azienda faunistico venatoria e azienda agrituristico venatoria
- Art. 23 - Aree contigue a parchi naturali e regionali
- Art. 24 - Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani
- Art. 25 - Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata
- Art. 26 - Tabelle di segnalazione

Titolo V

ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

- Art. 27 - Specie oggetto di tutela
- Art. 28 - Esercizio della caccia
- Art. 28 bis - Gestione faunistico venatoria degli ungulati
- Art. 28 ter - Indennizzo dei danni causati dagli ungulati
- Art. 29 - Licenza di porto di fucile per uso caccia
- Art. 30 - Calendario venatorio
- Art. 31 - Mezzi di caccia consentiti
- Art. 32 - Divieti
- Art. 33 - Divieti speciali di caccia
- Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti
- Art. 35 - Giornata venatoria
- Art. 36 - Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico

Art. 37 - Controllo della fauna selvatica

Art. 37 bis - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

Art. 37 ter - Procedure per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

Art. 37 quater - Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE

Art. 37 quinquies - Condizioni e limitazioni per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

Art. 38 - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Art. 39 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi

Art. 41 - Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

Art. 42 - Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola

Art. 43 - Commercio di fauna selvatica

Art. 44 - Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero

Art. 45 - Cani e gatti vaganti

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Titolo VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 51 - Vigilanza venatoria

Art. 52 - Guardie venatorie volontarie

Art. 53 - Convenzioni

Art. 54 - Poteri di vigilanza venatoria

Art. 55 - Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni

Art. 56 - Competenza delle province

Art. 57 - Sanzioni penali

Art. 58 - Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie

Art. 59 - Sanzioni principali non pecuniarie

Art. 60 - Confisca

Art. 61 - Annotazione delle infrazioni

Art. 62 - Obbligo di ripristino

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 - Disposizioni transitorie

Art. 63 bis - Norma finanziaria

Art. 64 - Norma finale

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86⁽¹⁾ realizzano altresì l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.

3. L'esercizio dell'attività venatoria si svolge entro i limiti e nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini della conservazione della fauna selvatica.

4. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani.

5.⁽²⁾ *Abrogato.*

Art. 1 bis⁽¹⁾

Cultura della sicurezza

1. La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l'uso delle armi ed altri mezzi nell'esercizio venatorio.

Art. 2

Principi generali

1. La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione, di cui alla l.r. 4 settembre 1976, n. 64⁽¹⁾. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).

2.⁽²⁾ *La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-eco-*

nomici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare l'equilibrio faunistico e la biodiversità.

3. La Regione, per la realizzazione degli scopi definiti dalla presente legge, si avvale del supporto scientifico delle università toscane, nonché di istituti scientifici e organismi di studio, definendo i relativi rapporti attraverso specifiche convenzioni.

Titolo II

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 3

Attribuzioni delle competenze

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 57⁽¹⁾ dello Statuto regionale e in attuazione dei principi di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142⁽²⁾, e dell'articolo 3 della l.r. 9 giugno 1992, n. 26⁽³⁾, determina, con la presente legge, l'organizzazione delle funzioni amministrative della materia "caccia" di cui all'articolo 117 della Costituzione.

A tal fine provvede:

- a) alla individuazione delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario;
- b) alla individuazione degli interessi provinciali e/o comunali;
- c) alla attribuzione delle funzioni amministrative alle province.

Art. 4

Funzioni regionali

1. Nella materia di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁾, sono individuate le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario sul territorio regionale:

- funzione di indirizzo
- funzione di coordinamento
- funzione di controllo
- programmazione regionale.

2.⁽²⁾ *Abrogato.*

3.⁽²⁾ *Abrogato.*

4.⁽²⁾ *Abrogato.*

5.⁽²⁾ *Abrogato.*

Art. 5

Funzioni provinciali

1. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁾, e sono attribuite alle province, le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al precedente articolo, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁾, possono delegare alle comunità montane singole funzioni amministrative.

3. Le province, sentiti i comuni, attraverso la realizzazione del piano provinciale, evidenziano le particolari caratterizzazioni di ordine qualitativo e quantitativo che gli istituti con indirizzo faunistico o faunistico venatorio, ovvero con altra destinazione del territorio, devono avere. Tali caratterizzazioni, se conformi agli indirizzi regionali, risultano vincolanti anche per la stessa Regione.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE

Art. 6⁽¹⁾

Pianificazione faunistico venatoria

1. *Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria.*

2. *La pianificazione faunistico venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.*

3. *Le province, nel rispetto della normativa regionale, realizzano la pianificazione faunistico venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio.*

4. *Ai fini della pianificazione faunistico venatoria le province articolano il proprio territorio per comprensori omogenei al cui interno individuano gli istituti e le strutture faunistico venatorie, di cui al titolo IV, necessari alla massima valorizzazione del territorio.*

5. *Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.*

6. *Nelle percentuali di cui al comma 5, sono com-*

presi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l'attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio provinciale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all'articolo 25.

7. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.

8. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'articolo 6 bis, comma 4, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di province diverse purché siano garantite forme di gestione unitaria.

9. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale delle province sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.

Art. 6 bis⁽¹⁾
Comprensorio

1. Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione ed è individuato nel piano faunistico venatorio provinciale.

2. Il comprensorio ha dimensioni sub-provinciali fatti salvi i casi in cui il territorio agro-silvo-pastorale in una provincia sia particolarmente ridotto.

3. Il comprensorio può comprendere aree omogenee di due o più province contigue, ma non può comprendere solo una parte del territorio di un comune.

4. All'interno del comprensorio le province individuano:

- a) le zone e le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le aziende faunistico venatorie;
- f) le aziende agrituristico venatorie;
- g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
- h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- i) le aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri

ungulati è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole;

l) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;

m) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).

Art. 7⁽¹⁾

Programmazione regionale

1. Nel piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi.

2. Nel PAR sono previste risorse per la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio, per l'incremento della fauna e per il ripristino degli equilibri naturali anche in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:

- a) nella misura del 10 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;
- b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
- c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;
- d) nella misura del 65,5 per cento a favore delle province per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati e per la realizzazione di progetti di cui al comma 2. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato ad interventi sul territorio a caccia programmata che devono essere realizzati attraverso gli ATC;
- e) nella misura del 2,5 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali. Il 15 per cento di tali risorse è ripartito in parti uguali fra le associazioni;
- f) nella misura del 13 per cento per iniziative di inte-

resse regionale in favore dell'ambiente e della fauna e per l'espletamento dei compiti propri della Regione.

4. Per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all'interno del PAR sistemi di premialità e sanzionatori.

5. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio di cui alla legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), alla legge 2 dicembre 1993, n. 90 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e allegate tariffe.

Art. 8⁽¹⁾

Piani faunistico venatori provinciali

1. Le province, nel rispetto del PAR e degli atti di pianificazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i comuni, le comunità montane e gli ATC, entro centottanta giorni dall'approvazione del PAR, approvano il piano faunistico venatorio provinciale e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale che procede a verificarne la rispondenza con gli obiettivi del PAR. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza del piano faunistico venatorio provinciale con gli obiettivi del PAR la provincia interessata deve adeguarsi entro il termine di sessanta giorni.

2. In caso di mancata approvazione del piano faunistico venatorio o di mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1, la provincia è esclusa dalla ripartizione delle risorse regionali e la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

3. Il piano faunistico venatorio provinciale ha validità corrispondente a quella del PAR.

4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le strategie di intervento e le risorse necessarie.

5. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.

Art. 9⁽¹⁾

Piano annuale di gestione

1. Le province, entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR, approvano il piano annuale di gestione e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza con i contenuti della suddetta deliberazione regionale la provincia deve adeguarsi entro trenta giorni.

2. La mancata approvazione del piano annuale di gestione o il suo mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1 esclude la provincia dalla ripartizione delle risorse regionali.

3. Il piano annuale specifica gli obiettivi e gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, individua i soggetti attuatori e le risorse necessarie. Il piano annuale di gestione dà atto dell'avvenuta trasmissione, anche in via informatica, dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.

4. Le province presentano, unitamente al piano annuale di cui al comma 1, il piano per la gestione degli ungulati e una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori, sulle attività svolte ai sensi dell'articolo 28 bis, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati può comportare una riduzione del trasferimento delle risorse assegnate.

6. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del PAR, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione.

Art. 10⁽¹⁾

Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.

2. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioramenti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento.

4. L'Osservatorio assicura l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.

5. La raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.

Art. 10 bis⁽¹⁾

Commissione consultiva regionale

1. E' istituita la Commissione consultiva regionale, organo di consultazione della Giunta regionale.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in ordine:

a) alla normativa in materia di gestione faunistica del territorio e attività venatoria;

b) alle iniziative di programmazione faunistico venatoria;

c) al programma annuale delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 10;

d) agli ulteriori argomenti proposti dal presidente.

3. La Commissione è composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la preside, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, da un rappresentante designato dall'Unione delle province italiane (UPI) Toscana e da un rappresentante degli ATC.

4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 3.

5. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per l'amministrazione regionale.

Titolo IV

DESTINAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 11⁽¹⁾

Gli ambiti territoriali di caccia

1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata.

2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.

3. I confini territoriali e la denominazione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio provinciale.

4. Nel caso di ATC interessanti il territorio di due o più province contigue, anche appartenenti a regioni confinanti, l'individuazione e la denominazione deve essere preceduta da apposito accordo tra gli enti interessati.

5. La gestione degli ATC è affidata ad appositi comitati di gestione i cui compiti, finalizzati al perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale, sono definiti all'articolo 12.

6. Il comitato di gestione è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.

7. I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla provincia.

8. I componenti del comitato di gestione di cui al comma 4, sono nominati dalla provincia maggiormente interessata territorialmente che provvede anche alla gestione.

9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

10. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26.

11. Con regolamento regionale sono indicati criteri per l'individuazione e il funzionamento degli ATC e per la nomina dei comitati di gestione.

Art. 12⁽¹⁾

Attività dell'ATC

1. Per il perseguimento delle finalità gestionali pre-

viste nel piano faunistico venatorio provinciale l'ATC svolge le seguenti attività:

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'articolo 23;

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;

g) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel PAR, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;

i) propone alla provincia l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;

l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.

2. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettere b), e) e g), l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

3. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun ATC predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quan-

to previsto dallo specifico regolamento provinciale. La provincia provvede a finanziare i predetti progetti. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'amministrazione.

Art. 13⁽¹⁾

Controllo sostitutivo

1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui all'articolo 12, la provincia diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la provincia provvede direttamente.

Art. 13 bis⁽¹⁾

Indice di densità venatoria

1. Il regolamento regionale determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all'articolo 14, comma 3, della l. 157/1992.

Art. 13 ter⁽¹⁾

Accesso agli ATC

1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all'articolo 13 bis.

2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

3. L'ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate alla provincia e alla competente struttura della Giunta regionale.

4. I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ATC decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.

6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti

e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.

7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13 quater⁽¹⁾
Coordinamento degli ATC

1. Al fine di armonizzare l'attività degli ATC su tutto il territorio regionale e per garantire la piena funzionalità dei comitati di gestione, la competente struttura della Giunta regionale convoca periodicamente i presidenti degli ATC e un rappresentante dell'UPI.

Art. 14
Zone di protezione

1.⁽¹⁾ La provincia provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto del regolamento regionale.

2. La provincia, nelle zone di protezione di cui al comma precedente, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.

3. La Giunta regionale, qualora la provincia non adempia a quanto disposto dal primo comma, previa assegnazione di un termine di trenta giorni per l'adempimento, provvede direttamente.

4. La provincia trasmette periodicamente, ed almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli obblighi nascenti dal presente articolo, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi discendenti, per la Regione, dall'articolo 1, commi 6 e 7, della l. n. 157/1992.

5. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Zone di protezione - Divieto di caccia".

Art. 15
Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla provincia ⁽¹⁾.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo

l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sorta delle specie migratorie.

3. Le province gestiscono le oasi di protezione. Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Le priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con la comunità montana e/o i comuni interessati.

4. Nelle oasi di protezione l'attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocimento alla fauna selvatica.

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'articolo 26 della presente legge, che recano la scritta "Oasi di protezione - Divieto di caccia". La segnaletica di cui sopra è integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.

6.⁽²⁾ La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione che deve essere pubblicata mediante affissione all'albo pretorio della provincia e dei comuni territorialmente interessati e notificata alle aziende agricole presenti sul territorio. Le medesime procedure si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.

7. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'oasi di protezione non può essere istituita. Nelle relative aree la provincia provvede in attuazione delle indicazioni contenute nel regolamento regionale⁽³⁾.

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la provincia⁽⁴⁾ può procedere alla costituzione coattiva di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le comunità montane interessati.

Art. 16
Zone di ripopolamento e cattura

1. Le province istituiscono, in attuazione del piano faunistico venatorio, zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiazione sul territorio, in tempi e condizioni utili

all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 del precedente articolo 15, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al primo comma e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

3. La provincia costituisce per ogni zona di ripopolamento e cattura una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'ATC in cui essa ricade.

4. La provincia, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, utilizza in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi. In assenza di tali forme la gestione viene svolta dalle commissioni di cui al comma precedente.

5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

6. Nel caso di gestione diretta della struttura la commissione trasmette annualmente alla provincia il bilancio consuntivo, corredato da una relazione tecnico economica relativa alla gestione ed al numero dei capi catturati.

7. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli eventuali atti a tutela dell'interesse dell'amministrazione.

Art. 17

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. Le province, in attuazione del piano faunistico venatorio istituiscono centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone.

2. I centri pubblici sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.

3. I centri pubblici sono istituiti su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi, che la effettuano nelle forme di cui al capo VIII della l. 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁾.

4. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".

5.⁽²⁾ *Abrogato.*

Art. 17 bis⁽¹⁾

Zone di rispetto venatorio

1. La provincia, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l'attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

2. Nelle zone di rispetto venatorio la provincia può consentire la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione e da appostamento.

3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all'articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.

4. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'articolo 26, che recano la scritta "Zona di rispetto venatorio - divieto di caccia". La segnaletica di cui sopra è integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso alla zona di rispetto venatorio.

5. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all'articolo 15, commi 6, 7 e 8, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Art. 18

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla provincia competente la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2.⁽¹⁾ *La provincia rilascia le autorizzazioni relative*

all'istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

2 bis.⁽²⁾ I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie.

3. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l'1 per cento della superficie agro-silvo-pastorale della provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro è tenuto a produrre annualmente.

4. Nei centri privati l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26, recanti la scritta "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".

5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all'interno del centro stesso, né di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.

6. La provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

8.⁽³⁾ Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

Art. 19

Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica

1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravenga alle norme di cui

all'articolo 18 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

2. In particolare la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

- a) non rispetti il diritto di prelazione della provincia;
- b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

3. La provincia, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Art. 20

Aziende faunistico venatorie

1.⁽¹⁾ Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l'istituzione di aziende faunistico venatorie.

2. L'istituzione delle aziende di cui al primo comma è finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiazione nel territorio circostante. *Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica⁽²⁾.*

3.⁽³⁾ Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e val-live, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.

4.⁽⁴⁾ Abrogato.

5. Le aziende faunistico venatorie sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda faunistico venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".

6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 della presente legge può raggiungere il 15 per cento della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. Le aziende faunistico venatorie non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico venatori già costituiti.

7. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico venatoria (è) di 400 ettari

accorpati. Le province, per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico venatorie, possono ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima di cui sopra.

8.⁽⁵⁾ *Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalle province. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.*

8 bis.⁽⁶⁾ *La provincia può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.*

9. Nelle aziende faunistico venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda faunistico venatoria è subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale⁽⁷⁾, che la provincia approva al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico ai sensi del secondo comma del presente articolo.

11. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51 della presente legge.

11 bis.⁽⁸⁾ *Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico venatorie.*

Art. 21

Aziende agriturismo venatorie

1.⁽¹⁾ *Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l'istituzione di aziende agriturismo venatorie.*

2. Le aziende agriturismo venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

3. Le aziende agriturismo venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata

anche nei confronti di altri istituti faunistico venatori già costituiti.

4.⁽²⁾ *La superficie minima per il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo venatoria è di 100 ettari.*

5.⁽³⁾ *Abrogato.*

6. Le aziende agriturismo venatorie sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda agriturismo venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".

7.⁽⁴⁾ *Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.*

7 bis.⁽⁵⁾ *Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell'anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.*

8.⁽⁶⁾ *La provincia, previa intesa con il titolare dell'autorizzazione e con l'ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.*

9. La vigilanza venatoria nelle aziende agriturismo venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51 della presente legge.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo venatoria è subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione⁽⁷⁾, che la provincia approva.

11. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agriturismo venatorie nelle zone umide e val-live.

12.⁽⁸⁾ *Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agriturismo venatorie.*

Art. 22

Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agriturismo venatoria

1. L'autorizzazione di azienda faunistico venatoria

o di azienda agriturismo venatoria è revocata dalla provincia quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la provincia, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

2. Trascorsi trenta giorni dal provvedimento di revoca, la provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico venatoria o dall'azienda agriturismo venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

3. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

Art. 23

Aree contigue a parchi naturali e regionali

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

2. Le province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del primo comma del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Art. 24

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, può affidare, su richiesta, la gestione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio provinciale⁽⁶⁾, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agriturismo venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

2. La provincia approva il regolamento di gestione delle aree⁽⁷⁾.

3.⁽¹⁾ *Le aree per l'addestramento, l'allenamento e*

le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico.

4.⁽²⁾ *L'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*

5. L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.

5 bis.⁽⁸⁾ *La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.*

6. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2 per cento di cui lo 0,5 per cento può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agriturismo venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.

7.⁽³⁾ *L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.*

7 bis.⁽⁴⁾ *Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata.*

7 ter.⁽⁵⁾ *Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agriturismo venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso.*

7 quater.⁽⁹⁾ *Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis, l'abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agriturismo venatorie all'interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muni-*

ti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.

8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta "Area addestramento cani" devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'articolo 26 della presente legge.

9. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

9 bis.⁽¹⁰⁾ Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

Art. 25

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata

1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla provincia nel cui territorio ricadono.

3. I proprietari o i conduttori dei fondi (di) cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta "Fondo chiuso" nei modi previsti dall'articolo 26 della presente legge.

4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, le province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

5. Nell'eventualità della riapertura del fondo, il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla provincia affinché sia possibile catturare la fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento.

6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettari entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 6, comma 5⁽¹⁾.

7.⁽²⁾ Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare alla

provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale.

8. Il presidente della provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti nel regolamento regionale⁽³⁾.

9. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 6, comma 5⁽⁴⁾. La provincia può aggregare tali fondi ad uno degli istituti faunistici di protezione previsti dal piano faunistico venatorio.

10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l'apposizione, o da parte dell'organo gestore dell'istituto o da parte del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 3/1994" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 26

Tabelle di segnalazione

1.⁽¹⁾ Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica.

2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra, e in ogni caso in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.

3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Titolo V

ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

Art. 27

Specie oggetto di tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della

tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo, sciacallo dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, cervo sardo, camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di cetacei;

b) uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, piviere tortolino, gru, avocetta, cavaliere d'Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, gabbiano corallino, gabbiano roseo, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino;

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

Art. 28

Esercizio della caccia

1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall'articolo 12, primo comma, della l. n. 157/1992, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 31. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3.⁽¹⁾ Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
- d) agli ungulati.

3 bis.⁽²⁾ Il regolamento definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva.

3 ter.⁽³⁾ In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b), è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E' consentito altresì svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del presente articolo ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica che avrà comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporterà come scelta quella prevista al comma 3, lettera c), del presente articolo. Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra può richiedere alla provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. La provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria.⁽⁴⁾

5. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.

7. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.

8. Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta regionale e rilasciato tramite il comune nel quale il cacciatore è residente ⁽⁶⁾.

9. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al comma 3 del presente articolo e dell'ATC a cui il cacciatore è iscritto. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.

10. I comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai

quali rilasciano il tesserino e l'elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla provincia ⁽⁷⁾.

11. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della provincia, di cui si specifica l'indirizzo nel calendario venatorio provinciale ⁽⁸⁾.

12.⁽⁵⁾ Nelle aziende agrituristiche venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 28 bis⁽¹⁾

Gestione faunistico venatoria degli ungulati

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio provinciale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge le province determinano le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni cento ettari.

3. Le province adottano piani di gestione e prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2, entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole le province adottano forme di gestione non conservative delle specie. Le province predispongono programmi di gestione e di controllo avvalendosi, per la loro attuazione, dei proprietari e conduttori dei fondi ovvero dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell'articolo 37.

5. Durante la stagione venatoria, nelle aree di cui all'articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) le province adottano piani di cattura o di abbattimento degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.

6. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 49/1995, l'ente gestore adotta piani di gestione degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la provincia interviene ai sensi dell'articolo 37.

7. Qualora le forme ordinarie di gestione degli ungulati non consentano di raggiungere o di mantenere le densità sostenibili di cui al comma 2, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi, le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale.

8. In caso di mancato esercizio da parte di una provincia delle funzioni di cui al comma 7, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui alla l.r. 53/2001.

9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l'abilitazione dei cacciatori all'esercizio della caccia agli ungulati e le modalità di accertamento dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 8.

Art. 28 ter⁽¹⁾

Indennizzo dei danni causati dagli ungulati

1. Ai responsabili delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla l.r. 49/1995 ovvero di tutte le strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla provincia, lo stesso ente può imputare l'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.

Art. 29

Licenza di porto di fucile per uso caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla provincia.

2.⁽¹⁾ La commissione di cui al comma 1, ha sede presso la provincia che la nomina e rimane in carica per quattro anni.

3. La commissione è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle

materie di esame di cui al successivo comma 7 di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi e uno laureato in scienze agrarie o forestali.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia di livello non inferiore al quinto.

5. La provincia nomina, per ciascuno degli esperti della commissione, un membro supplente con uguali requisiti, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza di quest'ultimo.

6. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della provincia.

7. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione dell'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

- a) legislazione venatoria
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole
- e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio ⁽²⁾.

8. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le materie di cui al comma precedente.

9. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

10. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

12.⁽³⁾ Con regolamento regionale sono indicate le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio e dell'esame di abilitazione alla caccia di selezione.

12 bis.⁽⁴⁾ Le province garantiscono almeno una sessione d'esame all'anno per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e dell'abilitazione alla caccia di selezione. Le province garantiscono altresì una volta all'anno la possibilità di perseguire le altre abilitazioni venatorie previste dalla normativa vigente.

Art. 30
Calendario venatorio

1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, propone al Consiglio regionale l'approvazione del calendario venatorio.

2. L'esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.

4. Sono oggetto di caccia le specie di cui all'articolo 18⁽¹⁾ della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5.⁽¹⁾ Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.

6. Il Consiglio regionale in sede di approvazione del calendario venatorio, sentiti l'INFS e i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, può anticipare, nel rispetto dei tempi fissati dalla l. n. 157/1992, la caccia ad un numero limitato di specie, su specifica richiesta delle province corredata di adeguati piani di assestamento e/o di prelievo.

7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l'esercizio della caccia.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, può prevedere, nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 novembre, l'utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.

9.⁽³⁾ Abrogato.

10.⁽²⁾ L'allenamento e l'addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri.

11.⁽³⁾ Abrogato.

12.⁽³⁾ Abrogato.

Art. 31

Mezzi di caccia consentiti

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e

semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

3. È consentito inoltre usare l'arco ed il falco.

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5. Sono vietati le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 32
Divieti

1. È vietato:

a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;

c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

d) praticare qualsiasi forma di uccellazione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente provincia;

e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;

f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

h)⁽³⁾ *commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbatti-*

menti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;

m) fare impiego di civette vive;

n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

o) fare impiego di balestre;

p) vendere a privati o detenere parte di queste reti atte all'esercizio dell'uccellazione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall'INFS e autorizzati ai sensi degli articoli 34 e 36 della presente legge;

q)⁽⁴⁾ *produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37, purché autorizzati dalla provincia;*

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;

u) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle province e per la caccia al cinghiale;

v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma il beccaccino;

z) fare la posta alla beccaccia;

aa)⁽¹⁾ *cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;*

bb) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la città è consentita solo in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge;

cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;

dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa

dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta "Zona militare" o "Monumento nazionale - Divieto di caccia" conformi ai requisiti prescritti dall'articolo 26 della presente legge;

ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;

ff) l'immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della provincia;

gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

hh) l'esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all'articolo 25 della presente legge;

ii) esercitare l'attività venatoria negli specchi d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta "Valle da pesca - Divieto di caccia" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge;

ll) l'uso di armi ad aria compressa o gas compressi;

mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all'articolo 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico venatori, previa autorizzazione della provincia sentito l'INFS;

nn)⁽²⁾ il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.

Art. 33

Divieti speciali di caccia

1. L'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla,

nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

3. Nell'attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.

4. È vietato il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico venatorie ai soggetti non autorizzati.

5. Le province, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, possono vietare nei periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. I provvedimenti relativi sono pubblicati a cura delle province. Le province provvedono altresì alla apposizione delle tabelle perimetrali disposte ai sensi dell'articolo 26.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve ⁽¹⁾.

7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d'acqua, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.

8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumità.

9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla provincia competente e sono segnalati con cartelli recanti la scritta "Divieto di caccia fino al ..." conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 34⁽¹⁾

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti

1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola,

cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.

3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.

5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.

6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.

6 bis. ⁽²⁾ I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del comma 6, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell'autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal d.p.g.r. 13/R/2004. Le province assegna-

no i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui al suddetto regolamento.

Art. 35

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La Regione nell'emanazione del calendario venatorio determina l'orario effettivo d'inizio e termine della giornata venatoria.

2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un ora dopo l'orario effettivo di caccia.

Art. 36

Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico

1. Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'INFS, gli istituti scientifici delle università o del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su parere dell'INFS, rilascia l'autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell'inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l'esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso istituto.

3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.

4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'INFS o all'ufficio caccia della provincia di residenza che provvedere ad informare il predetto istituto.

Art. 37

Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della l. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimo-

nio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2 bis.⁽¹⁾ Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, le province utilizzano i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall'ISPRA.

3. ⁽²⁾ Spetta alle province, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, motivare e autorizzare piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalle province con la presenza diretta di un'agente di vigilanza di cui all'articolo 51 e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani le province possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

*4 bis.⁽³⁾ Sono abilitati all'abbattimento delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), tortora orientale dal collare (*Streptopelia decaocto*) e piccione di città (*Columba livia* forma domestica), qualora autorizzato dalla provincia per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla provincia.*

4 ter.⁽⁴⁾ I cacciatori che hanno superato l'esame per l'abilitazione alla caccia di selezione e i cacciatori di cinghiale iscritti nei registri provinciali sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento. Le abilitazioni rilasciate dalle province ai sensi del comma 4, sono valide su tutto il territorio regionale.

4 quater.⁽⁵⁾ La provincia per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali.

5. I comitati di gestione degli ATC dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'articolo 18 della l. n. 157/1992 da attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

6. La provincia, anche su richiesta dei comuni, o dei comitati degli ATC, corredata di parere favorevole dell'INFS può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

*6 bis. ⁽⁶⁾ Le province possono predisporre piani di controllo del piccione di città (*Columba livia* forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole.*

6 ter.⁽⁷⁾ I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Art. 37 bis⁽¹⁾

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1 della dir. 79/409/CEE, in conformità all'articolo 19 bis della l. 157/1992.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere ecce-

zionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.

Art. 37 ter⁽¹⁾

Procedure per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l'ISPRA oppure, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

2. L'ISPRA oppure, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono realizzate.

3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi determinati e deve indicare:

- a) le specie oggetto del regime di deroga;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l'esercizio della deroga;
- d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
- e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d'intesa con gli ATC;
- f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
- g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell'esercizio della deroga.

4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.

Art. 37 quater⁽¹⁾

Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all'articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE previa richiesta delle province interessate.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le province interessate, con proprio atto, inviano alla competente struttura della Giunta regionale le eventuali richieste.

3. La richiesta di cui al comma 2, deve contenere:

a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;

b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessario procedere ad un prelievo in deroga;

c) l'indicazione precisa delle zone e dei periodi in cui effettuare il prelievo in deroga.

4. Nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle coltivazioni agricole devono essere specificate:

a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati l'anno precedente;

b) la localizzazione dei danni;

c) il periodo di concentrazione dei medesimi;

d) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.

5. La Giunta regionale, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, provvede ad approvare la deliberazione di cui all'articolo 37 ter.

Art. 37 quinquies⁽¹⁾

Condizioni e limitazioni per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verificano, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

3. I prelievi effettuati in applicazione dei provvedimenti di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori consegnati dai cacciatori.

Art. 38

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento

ed eventualmente a consegnarla ai medesimi. Entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. Spetta alla provincia competente per territorio provvedere al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinario e a provvedere alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.

2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia od al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento che provvederanno a disporre in merito.

3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 39

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. La provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'INFS.

2. Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.

3. La Regione e le province possono istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.

Art. 40

Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi

1. L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla provincia nel rispetto del regolamento regionale.

Art. 41⁽¹⁾

Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

1. Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive

in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

2. *Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.*

3. *La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla provincia.*

4. *Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla provincia il movimento dei capi.*

5. *Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.*

6. *Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.*

7. *Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.*

8. *Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.*

9. *Le province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle province o di altre pubbliche amministrazioni.*

Art. 42

Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola

1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.

3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolge attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.

4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 43

Commercio di fauna selvatica

1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli articoli 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizza per fini alimentari, appartenente alle specie: germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio; lepre; coniglio selvatico; cervo; daino; capriolo; cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.

3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti articolo 41 o dall'estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.

4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.

Art. 44

Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture

ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'INFS nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.

Art. 45

Cani e gatti vaganti

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne, tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, (n. 281,) possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 51 della presente legge.

2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di duecento metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

Titolo VI⁽¹⁾

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Abrogato.

Titolo VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 51

Vigilanza venatoria

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;

b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato;

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;

d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;

e)⁽¹⁾ *il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle comunità montane;*

f)⁽²⁾ *le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) purché in possesso dell'attestato di cui all'articolo 52;*

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purchè adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento ⁽³⁾;
h)⁽⁴⁾.

2. I soggetti di cui al primo comma non possono esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.

3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 37, durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 31.

4.⁽⁵⁾ Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).

Art. 52

Guardie venatorie volontarie

1. La qualifica di guardia volontaria è concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'abilitazione è rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di cui all'articolo 29, comma 7, della presente legge, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.

4.⁽²⁾ L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali tre designati dalla provincia, di cui uno con funzioni di presidente, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.

5. Per la preparazione all'esame di idoneità, le province possono istituire appositi corsi. Possono istituire altresì corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al precedente comma 3.

6. I corsi di cui al comma precedente possono essere

organizzati altresì dalle associazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera f), previo nulla osta della provincia. La provincia rilascia il nulla osta, valutata la validità formativa del corso in relazione al programma del medesimo, alla durata e ai docenti.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla provincia.

8.⁽¹⁾ La Regione determina con proprio regolamento le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria. L'idoneità conseguita ai sensi dei commi 3 e 4 consente il rilascio dell'abilitazione in tutte le province della Toscana.

Art. 53

Convenzioni

1. Al fine di assicurare sul territorio un adeguato livello di vigilanza le province possono stipulare con le associazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:

- a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;
- b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;
- c) le modalità di verifica da parte della provincia della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;
- d) le modalità di rimborso da parte della provincia delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;
- e) la durata della convenzione, con la possibilità delle province di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.

2. Le province, nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, dovranno garantire a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.

Art. 54

Poteri di vigilanza venatoria

1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'articolo 51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in

esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 28, del contrassegno della polizia, di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30 della legge 157/1992, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla provincia per essere destinato a finalità faunistiche venatorie.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

Art. 55

Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni

1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 14⁽¹⁾ della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56

Competenza delle province

1. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 58 è la provincia nel cui ambito territoriale è stata commessa l'infrazione amministrativa.

2. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla provincia la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla provincia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La provincia è altresì competente all'adozione degli atti relativi alla procedura di sequestro amministrativo.

4. La provincia provvede alla immediata comunicazione dell'accertamento delle infrazioni di cui alle lettere a), nonché, ove risultino nuovamente commesse, delle infrazioni di cui alle lettere b), d), f), g) del primo comma del successivo articolo 58 al questore del luogo di residenza del trasgressore, ai fini della sospensione e ritiro della licenza di porto di arma ai sensi del successivo articolo 59.

Art. 57

Sanzioni penali

1. Le infrazioni alla presente legge previste dall'articolo 30 della l. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 51, qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo articolo 58, connessa ad un illecito

penale, trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 24 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è trasmessa alla provincia ai fini delle segnalazioni di cui al successivo articolo 61.

4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative, sono trasmessi alle province, ancorché siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.

Art. 58⁽¹⁾

Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 28;

b) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;

c) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistiche venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

f) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

g) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia per quantitativi, moda-

lità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;

h) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

i) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 26 e la sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da euro 1030,00 a euro 6180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nel regolamento di cui all'articolo 30, comma 11. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministrativa è da euro 260,00 a euro 1560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

q) sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni della presente legge ovvero dei regolamenti provinciali o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo;

r)⁽²⁾ sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.

Art. 59

Sanzioni principali non pecuniarie

1. Per le violazioni di cui all'articolo 58, lettera a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.

2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse le violazioni di cui all'articolo 58, comma 1, lettere b), d), f) e g).

3. Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la provincia comunica al questore l'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell'ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.

Art. 60

Confisca

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.

3. Qualora sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento la provincia dispone, con il medesimo provvedimento, la confisca della fauna selvatica morta sequestrata ai sensi dell'articolo 55. Può inoltre disporre la confisca dei mezzi di caccia che servirono o furono destinati a commettere le violazioni.

Art. 61

Annotazione delle infrazioni

1. Ai fini dell'aumento dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui all'articolo 58, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro cinque anni dalla precedente infrazione.

2. Le infrazioni amministrative si intendono com-

piute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.

3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell'allegato alla licenza di caccia distribuito dal comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.

4. Alla annotazione provvede il comune di residenza del trasgressore a seguito di segnalazione da parte della provincia.

5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al comune nel termine comunicato, per l'annotazione, il comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'articolo 650 c.p.

Art. 62

Obbligo di ripristino

1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate dalla provincia.

2. Gli agenti accertatori delle violazioni di legge di cui al comma precedente trasmettono copia dei verbali relativi alla provincia per i provvedimenti di competenza.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63⁽⁴⁾

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni relative alle aziende faunistico venatorie disciplinate dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico venatorie a preminente vocazione venatoria, di cui alla delibera del 20 marzo 1985, n. 213⁽¹⁾, del Consiglio regionale, sono equiparate alle aziende agriturismo venatorie di cui al precedente articolo 21.

2. Su richiesta del concessionario la provincia può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistiche venatorie in aziende agrituristico venatorie ⁽³⁾.

3. Le distanze di cui al comma 6 dell'articolo 20 e al comma 3 dell'articolo 21 non si applicano nel caso che le aziende faunistiche venatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni, fermo restando la stessa tipologia.

Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistica venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico venatoria l'onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell'azienda agrituristico venatoria. Le province, valutate le specifiche esigenze, possono derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di metri 100 a carico di ciascuna struttura dove l'attività venatoria è vietata.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la cattura degli uccelli per la cessione a fine di richiamo di cui al comma 6 dell'articolo 34 ogni forma di cattura a tale scopo è vietata.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina gli appostamenti fissi di cui all'articolo 34, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 43 della l.r. 15 marzo 1980, n. 17⁽²⁾.

6. Le tabelle di segnalazione legittimamente apposte a delimitare gli istituti faunistici e faunistiche venatorie alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla presente legge entro cinque anni dalla approvazione del piano faunistico venatorio regionale.

7. Per le attività la cui disciplina è demandata alla approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge coloro che detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengono un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla provincia territorialmente competente.

9. I termini di scadenza degli istituti faunistici e faunistiche venatorie, indicati nella proposta del piano provinciale, sono prorogati fino alla scadenza del piano regionale, salvo contraria manifestazione di volontà, espressa nel termine di sessanta giorni, dagli interessati nel rispetto delle regole che disciplinano i singoli istituti.

Le nuove autorizzazioni sono riconducibili alla data di scadenza del medesimo piano regionale.

Art. 63 bis⁽¹⁾

Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel PAR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Agli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 10, stimati in euro 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti" del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 64

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

NOTE

NOTE ALL'ARTICOLO 1

- 1) Legge abrogata con l. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 22.
- 2) Comma abrogato con l.r. 2/2010, art. 1.

NOTA ALL'ARTICOLO 1 bis

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 2.

NOTE ALL'ARTICOLO 2

- 1) Legge regionale abrogata con l.r. 21 marzo 2000, n. 39, art. 97.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 3.

NOTE ALL'ARTICOLO 3

- 1) Articolo abrogato con l'art. 80 del nuovo Statuto, entrato in vigore il 12 febbraio 2005.
- 2) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.
- 3) Legge regionale abrogata con l.r. 19 agosto 1999, n. 49, art. 19.

NOTE ALL'ARTICOLO 4

- 1) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.
- 2) Comma abrogato con l.r. 2/2010, art. 4.

NOTA ALL'ARTICOLO 5

- 1) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.

NOTA ALL'ARTICOLO 6

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 2/2010, art. 5.

NOTA ALL'ARTICOLO 6 BIS

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 6.

NOTA ALL'ARTICOLO 7

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 2/2010, art. 7.

NOTA ALL'ARTICOLO 8

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 2/2010, art. 8.

NOTA ALL'ARTICOLO 9

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 2/2010, art. 9.

NOTA ALL'ARTICOLO 10

- 1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 18/2008, art. 1. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 2/2010, art. 10.

NOTA ALL'ARTICOLO 10 BIS

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 11.

NOTA ALL'ARTICOLO 11

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 2/2010, art. 12.

NOTA ALL'ARTICOLO 12

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 2/2010, art. 13.

NOTA ALL'ARTICOLO 13

- 1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 34/2005, art. 1. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 2/2010, art. 14.

NOTA ALL'ARTICOLO 13 BIS

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 15.

NOTA ALL'ARTICOLO 13 TER

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 16.

NOTA ALL'ARTICOLO 13 QUATER

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 17.

NOTA ALL'ARTICOLO 14

- 1) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 18.

NOTE ALL'ARTICOLO 15

- 1) Parole soppresse con l.r. 2/2010, art. 19, comma 1.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 19, comma 2.
- 3) Parole così sostituite con l.r. 2/2010, art. 19, comma 3.
- 4) Parola così sostituita con l.r. 2/2010, art. 19, comma 4.

NOTE ALL'ARTICOLO 17

- 1) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.
- 2) Comma abrogato con l.r. 2/2010, art. 20.

NOTA ALL'ARTICOLO 17 BIS

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 21.

NOTE ALL'ARTICOLO 18

- 1) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 22, comma 1.
- 2) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 22, comma 2.
- 3) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 22, comma 3.

NOTE ALL'ARTICOLO 20

- 1) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 23, comma 1.
- 2) Parole aggiunte con l.r. 2/2010, art. 23, comma 2.
- 3) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 23, comma 3.
- 4) Comma abrogato con l.r. 2/2010, art. 23, comma 4.
- 5) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 23, comma 5.
- 6) Comma aggiunto con l.r. 2/2010, art. 23, comma 6.
- 7) Parole soppresse con l.r. 2/2010, art. 23, comma 7.
- 8) Comma aggiunto con l.r. 2/2010, art. 23, comma 8.

NOTE ALL'ARTICOLO 21

- 1) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 24, comma 1.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 24, comma 2.
- 3) Comma abrogato con l.r. 2/2010, art. 24, comma 3.
- 4) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 24, comma 4.
- 5) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 24, comma 5.
- 6) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 24, comma 6.
- 7) Parole soppresse con l.r. 2/2010, art. 24, comma 7.
- 8) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 24, comma 8.

NOTE ALL'ARTICOLO 24

- 1) Comma così sostituito con l.r. 17/2009, art. 1, comma 1.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 17/2009, art. 1, comma 2.
- 3) Comma così sostituito con l.r. 17/2009, art. 1, comma 3.
- 4) Comma aggiunto con l.r. 17/2009, art. 1, comma 4. Poi parzialmente così modificato con l.r. 2/2010, art. 25, comma 4.
- 5) Comma aggiunto con l.r. 17/2009, art. 1, comma 5. Poi così sostituito con l.r. 2/2010, art. 25, comma 5.
- 6) Parole così sostituite con l.r. 2/2010, art. 25, comma 1.

- 7) Parole soppresse con l.r. 2/2010, art. 25, comma 2.
- 8) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 25, comma 3.
- 9) Comma aggiunto con l.r. 2/2010, art. 25, comma 6.
- 10) Comma aggiunto con l.r. 2/2010, art. 25, comma 7.

NOTE ALL'ARTICOLO 25

- 1) Parole così sostituite con l.r. 2/2010, art. 26, comma 1.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 26, comma 2.
- 3) Parole così sostituite con l.r. 2/2010, art. 26, comma 3.
- 4) Parole così sostituite con l.r. 2/2010, art. 26, comma 4.

NOTA ALL'ARTICOLO 26

- 1) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 27.

NOTE ALL'ARTICOLO 28

- 1) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 2, comma 1.
- 2) Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 9. Poi così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 2, comma 2.
- 3) Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 9. Poi così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47, art. 4.
- 4) Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58, art. 2.
- 5) Comma aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7, art. 1.
- 6) Parole soppresse con l.r. 2/2010, art. 28, comma 1.
- 7) Parole così sostituite con l.r. 2/2010, art. 28, comma 2.
- 8) Parole aggiunte con l.r. 2/2010, art. 28, comma 3.

NOTA ALL'ARTICOLO 28 BIS

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 29.

NOTA ALL'ARTICOLO 28 TER

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 30.

NOTE ALL'ARTICOLO 29

- 1) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 31, comma 1.
- 2) Parole aggiunte con l.r. 2/2010, art. 31, comma 2.
- 3) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 31, comma 3.
- 4) Comma aggiunto con l.r. 2/2010, art. 31, comma 4.

NOTE ALL'ARTICOLO 30

- 1) Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 10.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7, art. 1.
- 3) Comma abrogato con l.r. 2/2010, art. 32.

NOTE ALL'ARTICOLO 32

- 1) Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47, art. 5.
- 2) Lettera aggiunta con l.r. 17/2009, art. 2.
- 3) Lettera così sostituita con l.r. 2/2010, art. 33, comma 1.
- 4) Lettera così sostituita con l.r. 2/2010, art. 33, comma 2.

NOTA ALL'ARTICOLO 33

- 1) Parole soppresse con l.r. 2/2010, art. 34.

NOTE ALL'ARTICOLO 34

- 1) Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 11. Poi così sostituito con l.r. 4 aprile 2007, n. 19, art. 1.
- 2) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 35.

NOTE ALL'ARTICOLO 37

- 1) Comma aggiunto con l.r. 2/2010, art. 36, comma 1.
- 2) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 36, comma 2.
- 3) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 36, comma 3.
- 4) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 36, comma 4.
- 5) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 36, comma 5.
- 6) Comma inserito con l.r. 2/2010, art. 36, comma 6.
- 7) Comma aggiunto con l.r. 2/2010, art. 36, comma 7.

NOTA ALL'ARTICOLO 37 BIS

- 1) Articolo prima inserito con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36, art. 1. Poi così sostituito con l.r. 2/2010, art. 37.

NOTA ALL'ARTICOLO 37 TER

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 38.

NOTA ALL'ARTICOLO 37 QUATER

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 39.

NOTA ALL'ARTICOLO 37 QUINQUIES

- 1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 40.

NOTA ALL'ARTICOLO 41

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 12.

NOTA AL TITOLO VI

- 1) Il titolo VI è abrogato con l.r. 2/2010, art. 41. In precedenza era stato modificato con l.r. 43/1999; con l.r. 34/2005; con l.r. 40/2007; con l.r. 18/2008.

NOTE ALL'ARTICOLO 51

- 1) Lettera così sostituita con l.r. 2/2010, art. 42, comma 1.
- 2) Lettera così sostituita con l.r. 2/2010, art. 42, comma 2.
- 3) Parole aggiunte con l.r. 2/2010, art. 42, comma 3.

4) Lettera abrogata con l.r. 2/2010, art. 42, comma 4.

5) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 42, comma 5.

NOTE ALL'ARTICOLO 52

1) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 5.

2) Comma così sostituito con l.r. 2/2010, art. 43.

NOTA ALL'ARTICOLO 55

1) Articolo parzialmente modificato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 11.

NOTE ALL'ARTICOLO 58

1) Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 6.

2) Lettera aggiunta con l.r. 17/2009, art. 3.

NOTE ALL'ARTICOLO 63

1) Delibera pubblicata sul Bollettino ufficiale 15 maggio 1985, n. 23, parte prima.

2) Legge regionale abrogata con l.r. 29 febbraio 2000, n. 19, articolo unico.

3) Parole soppresse con l.r. 2/2010, art. 44.

4) Vedi articolo 46 della l.r. 2/2010. In particolare il comma 3 dell'art. 46 recita: "Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del titolo VI della l.r. 3/1994, restano in vigore fino all'approvazione del piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 7 della medesima legge.". Per facilità di lettura si riporta il contenuto degli articoli 46, 47 e 48 della l.r. 3/1994:

"Art. 46 - Miglioramenti ambientali

1. Con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione può prevedere contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali."

"Art. 47 - Fondo di tutela delle produzioni agricole

1. È istituito un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita nel successivo articolo 50.

2. Il fondo è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale e secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

3. Ogni provincia provvede a ripartire le somme assegnate nella misura dell'80 per cento per la costituzione di un fondo destinato al parziale risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli ATC. Il restante 20 per cento è a disposizione della provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l. n. 157/1992.

4. Il fondo, stabilito nella misura dell'80 per cento di cui al comma 3 e destinato agli ATC è ripartito dalla provincia sulla base della superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio omogeneo; tale fondo non è utilizzabile oltre il 70 per cento per i danni causati da cinghiali alle produzioni agricole. Al raggiungimento del risarcimento completo provvede autonomamente il comitato di gestione con i propri fondi.

5. Alla gestione del restante fondo del 20 per cento a disposizione della provincia, destinato ai danni non altrimenti risarcibili, provvede la provincia stessa sentito un comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma dell'articolo 26, comma 2, della l. n. 157/1992.

6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, alla provincia competente per territorio che procede, dandone comunicazione agli interessati entro trenta giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province inviano alla Giunta regionale una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Giunta potrà tenere conto nelle ripartizioni successive.

8. Sono ammessi a risarcimento i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria.

9. Non sono ammessi a risarcimento i danni causati da specie animali in aree costituiti in divieto di caccia, nei fondi chiusi, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, nonché quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria. Non sono altresì ammessi a risarcimento i danni verificatisi nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi del precedente articolo 25 che non siano finalizzati alla tutela faunistica.

9 bis. I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla provincia sono tenuti all'indennizzo dei danni, causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.

10. La Giunta regionale e le province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono altresì comprendere coper-

ture finanziarie per danni provocati dalla fauna selvatica alla proprietà privata nonché alle persone.”.

“Art. 48 - Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l. 157/1992, con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione prevede contributi per la realizzazione di specifici progetti.”.

NOTA ALL'ARTICOLO 63 BIS

1) Articolo inserito con l.r. 2/2010, art. 45.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 20/1992
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2002
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 20/2002
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 20/2002
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 20/2002
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 20/2002
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2002

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il calendario venatorio contiene le disposizioni relative ai tempi, alle specie, ai luoghi e ai modi di caccia, pertanto nelle sue previsioni è necessario tener conto delle esigenze socio economiche ed ambientali. Il prelievo venatorio costituisce un'attività fortemente impattante con la realtà rurale e necessita di regole certe, al passo con i tempi e rispondenti alle attuali esigenze di sicurezza nell'esercizio venatorio, di contenimento delle popolazioni di ungulati e di tutela delle coltivazioni agricole;

2. L'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia nel territorio a caccia programmata deve necessariamente svolgersi nel rispetto dei limiti temporali e spaziali indicati dalla legge, ma deve anche tener conto delle attività agricole in atto nel periodo di riferimento. E' quindi importante, anche ai fini di un migliore controllo del territorio consentire a tutti i cacciatori la possibilità di svolgere tale attività negli ambiti territoriali di caccia (ATC) a cui sono iscritti ad esclusione delle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento;

3. La fauna selvatica migratoria è particolarmente sensibile ai mutamenti climatici ed ambientali ed è per questo che le precauzioni e i controlli funzionali alla tutela di queste specie devono essere potenziati;

4. L'esigenza di contenimento delle popolazioni di fauna ungueolata, sempre più numerose ed impattanti sull'ambiente e sulle attività antropiche, prima fra tutte l'agricoltura, richiede l'allungamento del periodo di caccia al cinghiale e la necessità di aumentare le giornate di caccia finalizzate al completamento dei piani di abbattimento in selezione. Un rafforzato impegno nel controllo numerico dei cinghiali e delle altre specie ungueolate non può però prescindere da adeguate regole di sicurezza come l'obbligo di indossare giubbotti ad alta visibilità e un'adeguata formazione sul comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 20/2002

1. Al comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: “l'attività venatoria è consentita” sono sostituite dalle seguenti: “l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2002

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

“7 bis. Le province nell’ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.”.

Art. 3

Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 20/2002

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Sicurezza nell’esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.”.

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 20/2002

1. L’articolo 5 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Allenamento ed addestramento dei cani

1. L’allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia (ATC). L’allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all’articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 20/2002

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“2. Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell’ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l’eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina

migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l’abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l’effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l’intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 20/2002 dopo le parole: “capi di stanziale” sono aggiunte le seguenti: “e di beccaccia”.

Art. 6

Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 20/2002

1. L’articolo 6 bis della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“6 bis

Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all’articolo 6.”.

Art. 7

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002

1. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza

domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 3 febbraio 2010

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.01.10.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 settembre 2009, n. 375

Proponente:

Presidente Claudio Martini

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 21 gennaio 2010

Approvata in data 27 gennaio 2010

Divenuta legge regionale 5/2010 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 19 giugno 2002, n. 13, coordinato con:

- legge regionale 20 dicembre 2002, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 30 dicembre 2002, n. 34;

- legge regionale 25 luglio 2005, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-” e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 3 agosto 2005, n. 31;

- legge regionale 7 novembre 2007, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 14 novembre 2007, n. 36;

- legge regionale 31 luglio 2008, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 8 agosto 2008, n. 27;

- legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 ‘Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio-’”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al febbraio 2010.

Testo coordinato della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Capo I
Stagione venatoria

Art. 1
Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni

anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis.⁽⁹⁾ In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite⁽¹¹⁾ nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2 Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i)⁽²⁾ dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;*
- l)⁽²⁾ dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.*

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II Esercizio della caccia

Art. 3 Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis.⁽¹²⁾ Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4 Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

- a) lepore: un capo;
- b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
- c) beccaccia: tre capi;
- d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis⁽¹³⁾

Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5⁽¹⁴⁾

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art 6

Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente

stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2.⁽¹⁵⁾ Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia⁽¹⁶⁾ abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis⁽⁵⁾

Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III

Calendario venatorio

Art. 7

Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola,

merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie nelle quali la provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5.⁽¹⁷⁾ *Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.*

6.⁽¹⁸⁾ *Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.*

6 bis.⁽⁶⁾ *I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d), della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.*

Art. 8
Deroghe

1.⁽¹⁰⁾ *La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori pro-*

*vinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.*

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3.⁽⁷⁾ *Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.*

4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistiche venatorie e agriturismo venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

Capo IV

Modifica alla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio")

Artt. 9-12

Omissis⁽⁴⁾

Capo V
Norme generali

Art. 13
Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14
Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 30,00.

Art. 15
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3⁽⁸⁾ (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16
Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001, n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

NOTE

1) Vedi "Avviso di rettifica" pubblicato sul Bollettino ufficiale 5 luglio 2002, n. 16.

2) Lettera così sostituita con l.r. 45/2002, art. 1.

3) Vedi "Avviso di rettifica" pubblicato sul Bollettino ufficiale 19 marzo 2003, n. 13.

4) Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3.

5) Articolo prima inserito con l.r. 47/2005, art. 1. Poi così modificato con l.r. 3/2010, art. 6.

6) Comma inserito con l.r. 47/2005, art. 2.

7) Comma così sostituito con l.r. 47/2005, art. 3.

8) L'intero testo del regolamento è stato abrogato dall'art. 95, comma 1, lett. g), del testo unico approvato con DPGR 7 agosto 2002, n. 34/R; abrogazione confermata dall'art. 94, comma 1, lett. g), del testo unico approvato con DPGR 25 febbraio 2004, n. 13/R.

9) Comma aggiunto con l.r. 43/2008, art. 1.

10) Comma così sostituito con l.r. 43/2008, art. 2.

11) Parole così sostituite con l.r. 3/2010, art. 1.

12) Comma inserito con l.r. 3/2010, art. 2.

13) Articolo inserito con l.r. 3/2010, art. 3.

14) Articolo così sostituito con l.r. 3/2010, art. 4.

15) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 5, comma 1.

16) Parole aggiunte con l.r. 3/2010, art. 5, comma 2.

17) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 7, comma 1.

18) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 7, comma 2.

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 27 gennaio 2010, n. 69

Ordine del giorno collegato alla legge regionale 3 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Il Consiglio regionale

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, che all'articolo 66, comma 14, dispone "Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004, il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e' stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle Finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

Preso atto che tale disposizione è tutt'ora inattuata e che la sottrazione di risorse alla nostra Regione risulterebbe pari ad 8/9 milioni di euro ogni anno, determinando così una forte penalizzazione soprattutto per il comparto agricoltura;

Impegna

il Presidente e la Giunta regionale

Ad assumere tutte le iniziative utili, anche d'intesa con altre regioni, affinché si giunga all'attuazione del disposto legislativo in premessa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bol-

lettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima legge l.r. 23/2007.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622